



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Registro Ordinanze n. 14 del 18/04/2017

Registro Generale n. 79 del 18/04/2017

ORDINANZA SETTORE SVILUPPO URBANO E GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE

OGGETTO: ordinanza balneare 2017

VISTO il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";

VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione".

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche".

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m. e i. , ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTO il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche concernente "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 relativo alla "Riforma della disciplina del settore del Commercio, a norma dell'art.4 della L. 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 "Testo Unico dell'Ambiente";

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1, testo unico in materia di commercio;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2008 "Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari";

VISTA la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;

VISTA la Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 22 "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13";

VISTO il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – parte II del 2 maggio 2002;

VISTE le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n. 24 – parte II;

VISTE le “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 15/02/2013 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 13/03/2013 n. 11;

VISTE le modifiche alle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 246 del 10/03/2015;

VISTE le modifiche alle “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 06/03/2015;

VISTO il Progetto di Utilizzo degli Arenili approvato con nulla osta della Regione Liguria rilasciato mediante decreto dirigenziale n. 1297 in data 28/05/2009 e con D.C.C. n° 62 del 05/08/2009;

VISTA la precedente ordinanza n° 86/2016 emessa da questo Ufficio;

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' BALNEARE, ELIOTERAPICA E SALSOIODICA

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE, PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.
2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari, almeno nel periodo **dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.**
3. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;*
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;*
 - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.*

ART. 2 – PERIODI E REGOLE DI APERTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l’apertura che per l’installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario, in uno dei seguenti periodi:

A) APERTURA STAGIONALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (DAL 01 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE)

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.
2. Dal 01 giugno al 15 settembre lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.
3. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.
4. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell’apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;*
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;*

dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

5. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili, propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, potranno iniziare **quarantacinque giorni prima** dell'apertura dell'impianto, mentre le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dello stabilimento balneare dovranno terminare **entro quarantacinque giorni successivi** al giorno di chiusura.

B) APERTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA NEL PERIODO DAL 01 APRILE, OVVERO DALLA SETTIMANA ANTECEDENTE LA DOMENICA DI PASQUA, SINO AL 31 OTTOBRE

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, **ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica**, nei periodi che vanno **dal 1 aprile, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 30 aprile e dal 01 ottobre al 31 ottobre.**
2. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune e all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 - 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:
 - dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;*
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;*
 - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.*

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00

3. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della Legge n. 104/92 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il wc a norma per l'uso di persone disabili.
4. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).
5. Nel periodo in cui gli stabilimenti balneari sono chiusi è consentito comunque dotare gli stessi di un numero ristretto (non più di quindici) di lettini e sdraio da mettere gratuitamente a disposizione dei turisti, senza obbligo di comunicazione agli organi competenti.
6. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, **le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 01 marzo. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15 settembre e devono terminare entro il 15 novembre.**
7. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

C) APERTURA ANNUALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di dieci mesi l'anno.

2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 - 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:
- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;*
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;*
 - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.*

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00 .

3. Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.
4. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della Legge n. 104/92 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina e il wc a norma per l'uso di persone disabili.
5. Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il comune o l'autorità portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.
6. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto al nulla osta da parte della Regione Liguria.
7. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre la balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).
8. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento, potranno iniziare dal 01 marzo e dovranno terminare entro il 30 maggio, viceversa le operazioni di smontaggio delle strutture medesime per passare dall'allestimento balneare all'allestimento elioterapico, potranno iniziare in data successiva al 15 settembre e dovranno terminare entro il 15 novembre.
9. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART. 3 – NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

1. Assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'autorità marittima con apposita ordinanza balneare;
2. Durante il periodo di apertura ai fini balneari (01 maggio – 30 settembre), cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio), l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;

3. Assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico, l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
4. Munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
5. Mantenere durante il periodo di esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
6. Comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio e all'Ufficio commercio del comune, all'Ufficio marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune;
7. Comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
8. Assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della Legge n. 104/92 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla linea di battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sull'arenile, anche se gli stessi non risultano riportati nel titolo concessorio;
9. Effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione, non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.), con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal comune;
10. Garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
11. Garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
12. Posizionare e/o installare apposita insegna con la denominazione esatta dello stabilimento balneare ai fini del riconoscimento dello stesso da parte dell'eventuale utenza interessata;
13. Esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
14. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge), devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristoranti, ecc.). Il concessionario dovrà, in tal caso, comunicare al comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno;
15. È vietato effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebo e altre strutture aperte ed utilizzarle come locali di deposito;
16. Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi potranno essere chiuse con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro; è vietato l'utilizzo di materiali di recupero;
17. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre, in prossimità dell'ingresso, e ben visibile dall'esterno, apposito cartello-tipo come da fac-simile allegato alla D.G.R. n. 156 del 15 febbraio 2013, indicante il periodo e gli orari di apertura.

ART. 4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del Comune di Pietra Ligure, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti

È VIETATO

a) lasciare natanti in sosta, senza regolare concessione, con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e quelli opportunamente autorizzati posizionati sullo scaletto della spiaggia denominata "delle Barche";
b) lasciare incustoditi, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole;
c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia predetta è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

I concessionari **DEVONO**:

- adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
- permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra almeno fino alle ore 20,00, durante la stagione balneare. Nel periodo invernale, agevolare l'ingresso in spiaggia, tenendo, dove possibile, i cancelli aperti;

d) campeggiare e/o accamparsi;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;

f) occupare pennelli, le scogliere e i frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa con attrezzature quali, ad esempio, ombrelloni, sdraio, ecc., nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli autorizzati;

g) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque contemporaneamente alle altre attrezzature;

h) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio come meglio specificato nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima.

È consentito accedere con animali domestici (cani e gatti) alle spiagge libere attrezzate comunali denominate "Ex Soggiorno Leonessa" e "Ponente"; di conseguenza è altresì consentito transitare con cani muniti di guinzaglio e/o apposita imbragatura di sicurezza, lungo il percorso esistente (Lungomare Partigiani) che, dagli accessi all'arenile (sottopasso Ospedale S. Corona e sottopasso Rio Ranzi) conduce sino alla SLA di Ponente, con l'obbligo a carico dei proprietari di garantire il rispetto di tutte le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

L'accesso con animali domestici nelle due SLA sopraindicate è consentito solo negli orari di esercizio delle stesse.

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

- i) tenere ad alto volume radio ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della zonizzazione acustica comunale;
- j) esercitare attività diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), salvo che negli spazi ad uso dehor/bar individuati nella concessione stessa. Fuori dagli spazi delimitati in concessione è possibile esercitare attività connesse e funzionale allo stabilimento balneare ed alla destinazione turistico dello stesso, previa documentata richiesta autorizzabile ai sensi dell'art.24 del regolamento della navigazione marittima e dell'art.4 comma1 lettera C) del P.U.D. , da presentarsi entro 10 giorni dalla data in cui vuole essere effettuata l'attività.
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare o compiere azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile o marino;
- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche per mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- n) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300m (1000 piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- o) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Possano invece svolgersi:

- attività di acqua-gym, in riva al mare, previa comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, e altre forme di intrattenimento ludico-sportivo, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità competente, limitate a determinati periodi di tempo durante l'arco della giornata;

- grigliate, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, anche tramite fax;

- musica con danza ed altre forme di intrattenimento e spettacolo, nei limiti consentiti dalle vigenti normative, da organizzare entro gli spazi ad uso dehor/bar individuati nella concessione stessa, con la possibilità di occupare anche l'arenile nella misura massima del 20%, **previa comunicazione 10 giorni prima** dell'evento all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, anche via fax (previe eventuali autorizzazioni, se necessarie, da parte di altri uffici).

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se gli stessi non risultano riportati nel titolo concessorio. Per il raggiungimento dello stesso fine, i concessionari, potranno installare i percorsi di cui sopra anche su eventuali tratti di spiaggia libera adiacenti al proprio impianto di balneazione, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Comunale, tali percorsi dovranno comunque essere rimossi, ogni anno, entro la data di chiusura dell'impianto di balneazione e/o elioterapico.

I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

<p>ART. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI</p>

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di **spiagge libere attrezzate**.
2. Il servizio di salvataggio è disciplinato con Ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo di Savona.
3. I concessionari/gestori devono indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;

4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza **E' VIETATO** mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

5. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza e in condizioni decorose.

6. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno, in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574.

7. Le attività connesse alla balneazione (lezioni di nuoto, aquagym, pallanuoto) possono essere effettuati, senza necessità di specifica autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente.

8. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

9. Pulizia dell'arenile:

1. sarà cura dell'Amministrazione Comunale (salvo eventuali convenzionamenti) effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5/2/97 n° 22 e dalla L.R. n. 2 del 07/02/2008 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari"; pertanto il Comune è autorizzato a posizionare sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;

2. il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione e delle relative aree di pertinenza, ancorché non ricadenti in area demaniale, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per una profondità di almeno 30 metri dalla battigia, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;

3. la sistemazione dell'arenile deve avvenire in maniera tale da garantire l'uniformità di quota delle spiagge lungo tutto il litorale comunale;

4. durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia e delle relative aree di pertinenza, ancorché non ricadenti in area demaniale, con frequenza almeno quindicinale con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

5. fatto salvo l'obbligo di mantenere l'arenile il più possibile libero da opere e strutture, **possono permanere sull'arenile**, anche se lo stabilimento balneare è chiuso, gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione. Possono altresì rimanere sull'arenile, a condizione che vengano rispettate le condizioni di sicurezza e decoro, gli impianti, i manufatti e le opere di facile rimozione purché funzionalmente collegati al suolo, quali i chioschi bar.

6. è vietato in ogni caso effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebo e altre strutture aperte ed utilizzarle come locali di deposito.

7. durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi potranno essere chiuse con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro; è vietato l'utilizzo di materiali di recupero

8. è vietato gettare in mare o sulle spiagge o sotterrare materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, comprese le alghe eventualmente trasportate dal mare sulla battigia, le quali dovranno essere trattate secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 1488 del 07/12/2007 "Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica";

9. i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici evitando tale utilizzo negli orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 08.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica fatte salve le autorizzazioni specifiche, dando preventivamente comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio

Circondariale Marittimo di Loano, anche via fax, qualora si tratti di ruspe. Le imprese operanti in ambito demaniale marittimo dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione. Il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del C.N. da parte delle imprese prescelte per l'esecuzione dei lavori dovrà essere indicata dal concessionario al momento della presentazione all'Ufficio Demanio del Comune della richiesta di autorizzazione.

Fuori dal periodo di apertura balneare, è autorizzata la sistemazione dell'arenile con mezzi meccanici. I concessionari devono in ogni caso far pervenire idonea comunicazione del periodo in cui verranno effettuati i lavori e del nominativo dell'impresa esecutrice, all'ufficio demanio del Comune ed all'ufficio locale marittimo. Per sistemazione dell'arenile si intende anche la grigliatura e la rimessa in pristino dell'arenile prima dell'inizio della stagione balneare, evitando comunque la formazione di dune.

10. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posta un'insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, realizzate con materiale leggero e decoroso, preferibilmente in legno e corda, con esclusione di reti metalliche o materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

11. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici.
- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.
- c) Gli interventi stagionali di ripascimento potranno essere realizzati dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, eventuali proroghe potranno essere concesse qualora l'intervento non interferisca con gli esiti dei controlli sulle acque di balneazione.

12. Accessi al mare:

- a) E' obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini di balneazione;
- b) E' obbligo altresì, per i proprietari di aree private e/o private ad uso pubblico (con particolare riferimento alla zona di Levante - Corso Italia), di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento dell'arenile durante tutto il periodo dell'anno. L'eventuale impedimento e/o ostacolo all'accesso e al transito in tali aree sarà soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa.
- c) Nella documentazione tecnica allegata al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di questo Comune, sono individuati i punti di accesso pubblico per il raggiungimento della fascia di libero transito.
- d) Tali punti di accesso dovranno essere resi noti e/o evidenti tramite l'installazione di apposita cartellonistica indicante la possibilità del raggiungimento della fascia di libero transito da parte dell'utenza e redatti in diverse lingue.
- e) I percorsi pubblici di accesso alla fascia di libero transito della battigia che sono indicati nella cartografia del P.U.D. comunale sono tutti ad esclusivo uso pedonale ed è vietato transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento. Inoltre, è vietato occupare detti percorsi con attrezzature quali, ad esempio, ombrelloni, sdraio ed ivi praticare attività anche ludiche.

ART. 6 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa Autorizzazione Regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" e concessione demaniale rilasciata dall'ufficio Demanio del Comune di Pietra Ligure, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto. I concessionari possono inoltre installare piattaforme marine di servizio, di sicurezza e di soccorso per i bagnanti e relativi corpi morti, previo rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione di cui sopra.

2. Nel litorale antistante il comune di Pietra Ligure i concessionari degli stabilimenti balneari possono installare, entro e non oltre mt. 100 dalla linea di costa, con semplice comunicazione alla Regione Liguria e all'ufficio demaniale marittimo comunale secondo le indicazioni meglio definite dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., attrezzature a servizio dell'uso balneare con l'obbligo della rimozione con il termine della stagione balneare.

3. La modalità di posa dei gavitelli e dei relativi corpi morti di cui al comma precedente, è disciplinata da Ordinanza emessa dal Capo del Circondario Marittimo competente territorialmente.

4. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; i corpi morti sia dei gavitelli che delle piattaforme di sosta per i bagnanti di cui sopra dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

5. I gavitelli e relativi corpi morti delimitanti i 200 metri delle acque di balneazione, dovranno essere posizionati secondo quanto autorizzato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, a partire dal 1° maggio (inizio stagione balneare).

ART. 7 – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati o alla balneazione direttamente o indirettamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario/gestore deve apporre, in modi ben visibile, nell'ambito della concessione apposito cartello con dicitura:

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
(.....denominazione.....)
INGRESSO LIBERO
SERVIZI
ESSENZIALI
GRATUITI
(INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E
SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A
PAGAMENTO

In conformità alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 512 del 21/05/2004.

Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente :

1. pulizia
2. sorveglianza
3. salvamento
4. servizi igienici

Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza ed in relazione all'esistenza di specifica esperienza qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie quali ad esempio sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini ecc.. le medesime

devono rispettare le condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale.

Nelle spiagge libere attrezzate:

1. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
2. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge n. 104/1992;
3. devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4. è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini, limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
5. la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il **20%** dell'area in concessione e comunque non eccedere **50 mq di superficie coperta**; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
6. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea da consentire il libero transito verso il mare.
7. il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10 comunque deve rispettare la convenzione sottoscritta con il Comune;
8. almeno il **50%** dell'area in concessione e il **50%** del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: **metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila**. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze.
9. sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

ART. 8 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto ecc.), deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi

degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.L. 31.03.1998 n° 114.

3. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pietra Ligure, trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione;

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna e sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 86/2016 emanata da questo Ufficio.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Ing. Jgor NOLESIO